

COMUNE DI QUINCINETTO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINA
SERVIZIO TECNICO LAVORI
PUBBLICI
N. 30 DEL 25/03/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CUP I25E22000050006) - (CIG 9698364F24).

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DELLE OPERE DELLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 (POSA DELLE MURATURE ESTERNE E PIASTRELLATURA) ALLA DITTA EDILDEDA SRLS .

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CUP I25E22000050006) - (CIG 9698364F24).

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DELLE OPERE DELLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 (POSA DELLE MURATURE ESTERNE E PIASTRELLATURA) ALLA DITTA EDILDEDA SRLS .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dell' 01/06/2023 resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il progetto Esecutivo dell'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006) redatto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO START con sede in Torino in Via J. Durandi , n. 2 per un importo complessivo di €. 894.700,00 di cui €. 643.038,22 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €. 45.861,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 205.800,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria Determinazione n. 45 dell' 01/06/2023 , veniva indetta la gara di appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base della consultazione di elenchi di operatori economici , nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell' art. 1 , comma 2, lettera b) della Legge 11.09.2020 n. 120 e smi da esperirsi con il criterio del prezzo più basso , senza ammissione di offerte economiche in aumento, ai sensi dell' art. 1 , comma 3, della medesima Legge n. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e per un importo a base di gara di € 688.899,23 di cui € 643.038,22 per lavori soggetti a ribasso e € 45.861,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con propria Determinazione n. 53 del 19/06/2023 sono stati approvati i verbali di gara e con medesima determinazione veniva aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto dell'esecuzione dell'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006) - (CIG 9698364F24) a favore della Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl con sede legale in Frazione Mure snc , ISSOGNE (AO) P.IVA n. 01081760074 per un importo contrattuale di €. 683.562,01 oltre IVA, al netto del ribasso offerto dello 0,83 %, dando atto che l' aggiudicazione disposta con tale atto diventerà efficace a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all'esito delle verifiche in corso in relazione ai requisiti speciali e generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fermo restando che in caso di esito negativo la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
- con propria Determinazione n. 79 del 31/07/2023 è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 , in medesima data , a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di appalto, l'aggiudicazione alla Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl con sede in Frazione Mure snc , ISSOGNE (AO) P.IVA n. 01081760074 l'appalto dell'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CIG 9698364F24 - CUP I25E22000050006)" per un importo netto di aggiudicazione di Euro 637.701,00 in applicazione del ribasso offerto dello 0,83 % oltre oneri per la sicurezza e per un importo contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza di Euro 683.562,01 oltre IVA (10%);
- in data 27/10/2023, rep n. 889, veniva stipulato, con rogito del Segretario Comunale, il contratto d'appalto dei lavori in oggetto con l'aggiudicatario Costruzioni Stradali B.G.F. srl;
- in data 13/06/2024, rep n. 891, veniva stipulato, con rogito del Segretario Comunale, l'appendice al contratto d'appalto dei lavori in oggetto con l'aggiudicatario Costruzioni Stradali B.G.F. srl;
- in data 29/11/2023 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori dal quale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 180 giorni naturali successivi e continui;
- i lavori sono stati :
 - sospesi il 06/12/2023 e ripresi il 13/12/2023;
 - sospesi il 22/12/2023 e ripresi il 12/03/2024;

- sospesi il 10/07/2024 e ripresi il 17/02/2025;

VISTA la domanda, pervenuta in data 27/02/2025, prot. n. 639, con la quale la Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'operatore economico EDILDEDA srls, con sede in Alessandria, Spalto Marengo 98, parte delle lavorazioni oggetto del contratto contenute nella cat. OG1 (POSA DELLE MURATURE ESTERNE E PIASTRELLATURA) per un importo complessivo di €. 31.716,52, di cui € 792,91 quali oneri della sicurezza;

RICHIAMATO l'articolo 229, comma 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ai sensi del quale le disposizioni del Codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 226, commi 1 e 2, lettere a) e b):

"1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;omissis....."

RICHIAMATE le previsioni dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., vigenti al momento della lettera di invito (01/06/2023) ed in particolare:

- 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*
- 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.*
- 3. Omissis*
- 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:*
 - a) (lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)*
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;*
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;*
 - d) (lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)*
- 5. (abrogato dall'art. 49, comma 2, lettera b), legge n. 108 del 2021)*
- 6. (abrogato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)*
- 7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione*

appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le
qu
agl
der
int
21. E'
ris
del
22. Le
l, c
qu
pre
CC
subap
DA
- dic
sul
- co
- pia
81
- vis
- DL
on
15
- Au
- Di
Ril
DA
tecnic
s.m.i.
- co
- ce
- vis
- ce
- co
CC
- da
lav
cu
- il
all
20
de
RI
affida
DA
ai ser
RI
VI
VI
V
serviz

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

CONSIDERATO che in sede di offerta la Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl si è riservata la facoltà di subappaltare, nei limiti di legge, alcune lavorazioni appartenenti alle opere in categoria OG1;

DATO ATTO che alla richiesta di subappalto del 27/02/2025 veniva allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione di sussistenza di forme di controllo a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- contratto di subappalto stipulato in data 26/02/2025 dell'importo di €. 31.716,52, oneri per la sicurezza inclusi;
- piano operativo di sicurezza redatto dal subappaltatore ai sensi dell'Allegato XV, punto 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;
- visura al registro delle imprese rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ;
- DURC online, prot. INAIL_46564002 del 14/11/2024, con scadenza validità al 14/03/2025, sostituito poi da DURC online acquisito dalla Stazione appaltante prot. INAIL_48297917 del 17/03/2025, con scadenza validità al 15/07/2025, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- Autodichiarazione del Subappaltatore di assenza di conflitto di interessi;
- Dichiarazione Titolarità effettiva del Subappaltatore;

RILEVATO che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali e dell'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in capo al subappaltatore EDILDEDA srls mediante acquisizione della seguente documentazione :

- consultazione casellario ANAC;
- certificati del casellario giudiziale;
- visura camerale;
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- comunicazione regolarità fiscale;

CONSIDERATO che:

- dall'esame della suddetta documentazione risulta nulla ostare all'autorizzazione del subappalto di parte delle lavorazioni oggetto del contratto dei lavori in oggetto contenute nella cat. OG1 per un ammontare €. 31.716,52 , di cui €. 792,91 quali oneri della sicurezza, alla Ditta EDILDEDA srls , con sede in Alessandria , Spalto Marengo 98 ;
- il contratto di subappalto comprende le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come interpretato dall'art. 6 della Legge 07 dicembre 2010, n. 217 e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010;

RICHIAMATO l'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., relativo agli adempimenti dell'impresa affidataria sul piano operativo di sicurezza dell'impresa subappaltatrice;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto relativa alla fase di esecuzione lavori;

RICHIAMATI il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 recante il "T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.L. 18/08/2000, n.267;

VISTO il provvedimento sindacale n. 10 del 27/12/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni esposte in narrativa, la Ditta B.G.F. srl con sede legale in Issogne (AO) , Fraz. Le Mure snc , affidataria del contratto d'appalto dell'intervento denominato PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" CUP I25E22000050006 – CIG 9698364F24 a subappaltare parte delle lavorazioni contenute nella cat. OG1 (POSA DELLE MURATURE ESTERNE E PIASTRELLATURA), alla Ditta EDILDEDA srls , con sede in Alessandria , Spalto Marengo 98, per un importo di €. 31.716,52, di cui €. 792,91 quali oneri della sicurezza, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. DI DARE ATTO che l'Impresa subappaltatrice dovrà soddisfare quanto previsto:
 - dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
 - dall'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;
 - dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. ed alle disposizioni interpretative ed attuative citate in premessa concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori.
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto relativa alla fase di esecuzione lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Claudio Geom.MONGIOVETTO



5 E APR 2002



5 E APR 2002

5 E APR 2002

1, E A 6) E E E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Quincinetto, li

26 APR. 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. *129* **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi:

Dal **26 APR. 2025**

Quincinetto, li **26 APR. 2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO
